



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 75 del 20/05/2013 -
Determinazione nr. 1218 del 20/05/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Società Acque Potabili S.p.a. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue industriali provenienti dalla stazione di captazione e potabilizzazione sita in Comune di Maniago località Fous, S.S. 251 Km 56,680.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società Acque Potabili S.p.a. con sede legale in Torino C.so Re Umberto n. 9 bis, con nota assunta prot. n. 40879 del 23.05.13 ha presentato l'istanza a nome del Procuratore speciale pro-tempore per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue industriali provenienti dalla stazione di captazione e potabilizzazione delle acque per uso potabile sito in comune di Maniago, S.S. 251 Km 56,680 località Fous di cui alla Det. Dir. n. 1345 del 28.05.09;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni del 14.11.12. assunte al protocollo n. 84588 del 22.11.12, nelle quali tra l'altro la Società ha indicato il cambio di indirizzo della Sede Legale ora a Torino in C.so XI Febbraio n. 22;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati sottoscritti da titolare e con timbro di professionista abilitato

- Planimetria impianto di potabilizzazione datata ottobre 2012;
- integrazione relazione tecnica con indicate Coordinate WGS84 del punto di scarico e di prelievo dei campioni datata 07.11.12;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1345, del 28.05.09:

sottoscritti dal titolare

- scheda di rilevamento di data 08.05.08;

sottoscritti dal titolare e a firma di tecnici abilitati:

- fascicolo datato febbraio 2003, comprensivo, fra l'altro, di relazione tecnica, inquadramento territoriale in scala 1:25.000, carta tecnica regionale in scala 1:5.000, mappa catastale in scala 1:2.000, schema a blocchi;
- fascicolo datato Novembre 2004, comprensivo, fra l'altro, di caratterizzazione idrogeologica, caratterizzazione dello scarico;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Procuratore speciale della Società e di data 17.05.12;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che trattasi di attività di captazione e potabilizzazione di acqua destinata all'uso e consumo umano; le acque che generano lo scarico sono quelle derivanti dalla fase di controlavaggio dei filtri a sabbia, esse vengono inviate ad un trattamento in vasche di decantazione; il recapito finale è costituito da strati superficiali del sottosuolo in quanto *“il sito dista oltre un centinaio di metri, in linea d'aria, dal più vicino corpo idrico superficiale (torrente Cellina), che comunque risulta secco per la maggior parte dell'anno”*; ed ancora *“non esiste rete fognaria nelle vicinanze del sito, se non ad una distanza di oltre 800 metri con necessità di sollevamento”*; il pozzetto di campionamento è indicato nella Planimetria impianto di potabilizzazione con la dicitura "Canaletta di scarico e pozzetto di campionamento";

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Procuratore speciale ha dichiarato che *“lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione”*;

RITENUTO, nel caso in questione, di imporre allo scarico il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo Allegato 5;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 67860 del 17.09.12, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Maniago e chiesto eventuali osservazioni agli Enti con nota prot. n. 87431 del 04.12.12, in particolare ad ARPA relativamente all'idoneità del pozzetto di campionamento;

PRESO ATTO che ASS N. 6, Comune di Maniago e ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone a tutt'oggi non hanno fatto pervenire osservazioni;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 3842 del 26.07.12;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi € 100,00 riguardano il solo costo forfetario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia pari pertanto all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Acque Potabili S.p.a., con sede legale in Torino, C.so XI Febbraio, n. 22., è autorizzata, nella persona del Procuratore speciale pro-tempore, allo scarico su suolo di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Maniago località Fous, S.S. 251 al Km 56,680, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza e quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
 - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - c) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la

periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.

3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 29.05.17. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

12. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Maniago, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 20/05/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 20/05/2013 06:51:22

IMPRONTA: 958ED6B042C5AA1C44184EBCEC402E5B92900961F64CADBA00B94EDB6828F8D9
92900961F64CADBA00B94EDB6828F8D9F83C954CA649DB65A624BCCF7D81CDA8
F83C954CA649DB65A624BCCF7D81CDA8F86F5ED68749212345DB748112CC3E04
F86F5ED68749212345DB748112CC3E047DF4F047448C5F17F494E5431ADB59F8